

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile, 26 gennaio 2016, n. 1463

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IX SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del R.G.A.C.C. dell'anno 2013, e vertente

tra

MUTUATARIA

-attore-

e

BANCA

-convenuto-

OGGETTO: mutuo fondiario.

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.10.2015, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi parte attrice, a quelle formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e, parte convenuta a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 18.07.2013, la mutuataria ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Banca, al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi previsti nel contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, con conseguente condanna della Banca alla restituzione di tutti gli interessi versati, nonché al risarcimento del danno subito ex art. 1224 c.c..

A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto di aver stipulato in data 06.04.1993 con la Banca omissis (poi assorbita dalla Banca) un contratto di mutuo fondiario, seguito da atto di erogazione e quietanza in data 19.05.1993, della durata di 15 anni, rimborsabile mediante rate semestrali, con scadenza finale al 31 ottobre 2008. Ha altresì asserito che, in relazione alle rate in scadenza al 30.04.1998, al 30.04.1999, ed al 30.04.2000, la somma degli interessi totali applicati al contratto di mutuo sarebbe risultata in aperta violazione degli art. 1 e 2 della L. n. 108/1996.

Nello specifico, la mutuataria ha lamentato che, alle predette scadenze, i limiti previsti dall'art. 644, comma III, c.p. (i cosiddetti "tassi soglia"), così come modificato dall'art.1 della legge n. 108/96,

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile, 26 gennaio 2016, n. 1463

sarebbero stati superati da quelli previsti con il contratto di mutuo di cui è causa, ove questi ultimi fossero stati computati in modo da ricomprendere anche il tasso di mora.

Si è costituita in giudizio la Banca che ha contestato le avverse domande e deduzioni chiedendone il rigetto, in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art. 183 c.p.c..

All'udienza del 29.10.2015, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, va osservato che il contratto di mutuo fondiario per cui è causa è stato stipulato il 06.04.1993, ovvero precedentemente all'entrata in vigore della legge c.d. antiusura n. 108/1996. Sul punto occorre, dunque, stabilire se quest'ultima possa essere applicata al suddetto mutuo e se l'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse in esso previsti vada verificata alla stregua dei criteri ivi stabiliti.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che la disciplina di cui alla legge n. 108/1996 si applica ai contratti, contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti (Cass. n. 602/2013). Di conseguenza, essendo il contratto di mutuo fondiario previsto per la durata di quindici anni e, quindi, ancora in essere e non esaurito tra le parti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, la stessa deve ritenersi applicabile al predetto contratto.

Nel merito, il presente giudizio va risolto verificando se il tasso soglia di usura, inerente ad un contratto di mutuo fondiario stipulato il 6.4.1993, richieda il necessario computo e, quindi, la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti.

Al fine di determinare se il tasso di interesse applicato al contratto di mutuo debba ritenersi usurario occorre, in primo luogo, considerare l'irrelevanza, ai fini del superamento delle soglie fissate ai sensi della L. n. 108/96, degli interessi moratori.

Sotto questo profilo, è noto che secondo Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*.

Siffatta pronuncia richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale *"il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*, e si pone sulla scia dell'orientamento espresso, tra le altre, da Cass.. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile, 26 gennaio 2016, n. 1463

Tuttavia, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assoluta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Infatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l'art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l'adempimento), situazioni riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente *ex lege*, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014).

Inoltre, le stesse si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie portabili e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulta completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile, 26 gennaio 2016, n. 1463

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il disatteso orientamento seguito dalla citata Cass. n. 350/13 sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Pertanto, assumono rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora *debendi* (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che *"la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 -1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento"*, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, sez. II, De Novellis Spinelli).

Non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*, emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia. Non sembra, infatti, potersi riconoscere a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura non tengono in considerazione gli interessi moratori.

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile, 26 gennaio 2016, n. 1463

Sul punto, a partire dal d.m. 25 marzo 2003, si è avuto cura di precisare espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d'Italia ha diffuso un comunicato secondo il quale gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che prenderà in considerazione nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, come base del tasso-soglia per gli interessi moratori, il TEGM dei corrispettivi elevato del 2,1%, ossia la differenza che una rilevazione statistica aveva riscontrato correre tra gli interessi corrispettivi ed i moratori. Appare, pertanto, del tutto coerente e logico prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usuraietà dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori - soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Pertanto, anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'usura, agli interessi moratori.

D'altra parte, come evidenziato nella richiamata comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. In effetti, se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le finalità della stessa normativa antiusura.

Da ultimo, va evidenziato che, diversamente opinando, secondo quanto stabilito dalla citata Cass. n. 350/13, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della l.n. 108/96 con la stessa legge, in quanto adottati sul non corretto presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito.

In conclusione, considerata l'irrilevanza, ai fini del superamento delle soglie fissate ai sensi della legge n. 108/96, degli interessi moratori, la domanda di parte attrice relativa all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo intercorso tra la mutuataria e la BANCA, determinata dalla sommatoria delle due diverse tipologie di tassi, non merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile, 26 gennaio 2016, n. 1463

- 1) rigetta le domande proposte dalla mutuataria;
- 2) condanna la mutuataria alla refusione delle spese di lite in favore della Banca, che liquida in euro 2.768,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA..

Così deciso in Roma il 11.01.2016

IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS